



Estratto del verbale della seduta del

23.10.2024

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
vom

DELIBERAZIONE N.

192

BESCHLUSS Nr.

Oggetto:

Approvazione dell'Accordo tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica. Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Betreff:

Genehmigung der Vereinbarung zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen in Sachen öffentliche Finanzen. Ausdruck des Einvernehmens im Sinne des Art. 104 des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Arno Kompatscher | Presidente / Präsident | presente/anwesend |
| Giulia Zanotelli | Vice Presidente sostituta del Presidente / Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten | presente/anwesend |
| Franz Thomas Locher | Vice Presidente / Vizepräsident | presente/anwesend |
| Carlo Daldoss | Assessore / Assessor | presente/anwesend |
| Angelo Gennaccaro | Assessore / Assessor | presente/anwesend |
| Luca Guglielmi | Assessore / Assessor | presente/anwesend |
| Gabriele Morandell | Segretaria generale della Giunta regionale / Generalsekretärin der Regionalregierung | presente/anwesend |

Su proposta del Presidente
Arno Kompatscher

Auf Vorschlag des Präsidenten Arno
Kompatscher

Segreteria generale

Generalsekretariat

Ufficio affari generali

Amt für allgemeine Angelegenheiten

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige) ed in particolare il Titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione ed alle Province autonome;

Visto, in particolare, l'articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo quanto disposto dall'articolo 103, prevede che le norme del Titolo VI dello Statuto speciale, unitamente a quelle dell'articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province;

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, siglato a Milano il 30 novembre 2009 (c.d. Accordo di Milano) e recepito con l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol, siglato a Roma il 15 ottobre 2014 (c.d. Patto di garanzia) e recepito con l'articolo 1, commi da 407 a 413 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des Art. 116 der Verfassung, mit dem der Region Trentino-Südtirol besondere Formen und Bedingungen der Autonomie laut Sonderstatut, welches mit Verfassungsgesetz genehmigt wurde, zuerkannt wurden;

Aufgrund des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 („Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol“) und insbesondere des VI. Abschnitts, der der Region und den Autonomen Provinzen finanzielle Autonomie zuerkennt;

Aufgrund insbesondere des Art. 104 des Sonderstatuts, laut dem unbeschadet der Bestimmung gemäß Art. 103 die Bestimmungen des VI. Abschnittes des Sonderstatuts und des Art. 13 auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und, je nach Zuständigkeit, der Region bzw. der beiden Provinzen mit einfachem Staatsgesetz geändert werden können;

Nach Einsichtnahme in das am 30. November 2009 in Mailand unterzeichnete Abkommen (sog. Mailänder Abkommen) zwischen dem Staat, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Rahmen der Umsetzung des Steuerföderalismus, das mit Art. 2 Abs. 106-125 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 übernommen wurde;

Nach Einsichtnahme in das am 15. Oktober 2014 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen dem Staat, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol (sog. Sicherungspakt), das mit Art. 1 Abs. 407-413 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 übernommen wurde;

Nach Einsichtnahme in das Abkommen zwischen dem Staat, den Autonomen

Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol, siglato dalla Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome in data 5 novembre 2021 e dallo Stato in data 18 novembre 2021 e recepito con l'articolo 16, comma 7 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con la legge n. 215 del 2021 e con l'articolo 1, commi da 548 a 551, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Dato atto che, attraverso le trattative in materia di finanza pubblica tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stato raggiunto l'Accordo, sottoscritto in data 19 ottobre 2024, tra il Ministro dell'Economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, registrato a prot. RATAA/0028084/21/10/2024-A, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare i contenuti dell'accordo tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 19 ottobre 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/ Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che si allega in copia al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, così ratificando la sottoscrizione

Provinzen Trient und Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol, das am 5. November 2021 von der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen bzw. am 18. November 2021 vom Staat unterzeichnet wurde und mit Art. 16 Abs. 7 des Gesetzesdekrets vom 21. Oktober 2021, Nr. 146 – umgewandelt durch Gesetz Nr. 215/2021 – und Art. 1 Abs. 548-551 des Gesetzes vom 30. Dezember 2021, Nr. 234 übernommen wurde;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass im Zuge der Verhandlungen in Sachen öffentliche Finanzen zwischen dem Staat und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen eine am 19. Oktober 2024 von dem Minister für Wirtschaft und Finanzen, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen unterzeichnete Vereinbarung (Prot-Nr. RATAA/0028084/21/10/2024-A) abgeschlossen wurde, die diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegt;

All dies vorausgeschickt,

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

- 1) den Inhalt der am 19. Oktober 2024 von dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und den Präsidenten der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen unterzeichneten Vereinbarung zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen, von dem eine Kopie als ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahme beigelegt wird, zu genehmigen und somit die am 19. Oktober 2024 erfolgte Unterzeichnung seitens des

apposta dal Presidente della Regione in data 19 ottobre 2024;

- 2) di esprimere il consenso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto speciale, alla modifica dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, aggiungendo, dopo il comma 4-*octies* dell'articolo 79 il comma 4-*novies*, nel testo allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Arno Kompatscher

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Präsidenten der Region zu bestätigen;

- 2) im Sinne und für die Wirkungen des Art. 104 des Sonderstatuts die Zustimmung zur Änderung des Art. 79 des Einheitstextes laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 zu erteilen und nach Art. 79 Abs. 4-*octies* den Absatz 4-*novies* in dem diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Wortlaut einzufügen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DIE GENERALSEKRETÄRIN DER
REGIONALREGIERUNG

Gabriele Morandell

firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

**ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, LA REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano quanto segue.

1. Tenuto conto della quantificazione proposta dalle autonomie speciali nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione al biennio 2020-2021, le Province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato (capitolo 3465, articolo 1, capo X) rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794, quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19. In mancanza dei predetti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle Province autonome, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023, lo Stato restituisce alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la Regione e le Province autonome per conto del sistema territoriale regionale integrato accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della Provincia autonoma di Trento e pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la Regione e le Province autonome, per conto del sistema integrato, si impegnano a iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al periodo precedente. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo è istituito entro il 31

gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo e/o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio), nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione o delle Province autonome relativi all'esercizio precedente l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

4. Fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivo di cui al punto 3, la Regione e le Province autonome possono concordare una diversa attribuzione dei singoli obiettivi.
5. In relazione agli effetti finanziari sull'anno 2025 e successivi conseguenti alle misure in materia fiscale contenute nella legge di bilancio dello Stato 2025, nel caso di perdite di gettito della Regione Trentino-Alto Adige e/o delle Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo, da un lato, e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, dall'altro, promuovono un'intesa ai sensi dell'art. 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111 entro il 30 aprile 2025.
6. Le parti si impegnano a modificare l'articolo 79 dello Statuto di autonomia secondo la procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo, al fine di recepire le disposizioni attuative della Governance europea previste dal presente accordo.
7. I contenuti del presente accordo sono recepiti, laddove necessario, in specifiche disposizioni legislative.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2024-10-19 19:23:15 +0200

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**

Firmato digitalmente da: Maurizio Fugatti
Data: 19/10/2024 11:41:35

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Trentino Alto Adige**

Firmato digitalmente da: Arno Kompatscher
Data: 19/10/2024 10:22:42

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO**

Firmato digitalmente da: Arno Kompatscher
Data: 19/10/2024 10:22:41

ART. RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, LA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

1. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del XXX 2024, le Province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato (capitolo 3465, articolo 1, capo X) rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il predetto biennio, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle Province autonome anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4-octies dell'articolo 79, è aggiunto il seguente comma:

“4-novies. In attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la Regione e le Province autonome per conto del sistema territoriale regionale integrato accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della Provincia autonoma di Trento e pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la Regione e le Province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al periodo precedente. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo e/o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso

dell'esercizio), nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione o delle Province autonome relativi all'esercizio precedente è incrementato l'accantonamento del 10 per cento.”

2. Le disposizioni recate dal comma 2 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del DPR 31 agosto 1972, n. 670.